

Meno formalità negli accordi con gli uffici

Dario Deotto

■ Mitigazione degli adempimenti dei contribuenti in caso di definizione degli atti impositivi e semplificazione di alcuni aspetti procedurali legati al contenzioso tributario. È quanto introdotto nel decreto legge approvato ieri in riferimento alle misure di deflazione del contenzioso.

In base al provvedimento, nell'ipotesi di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, non viene richiesto il rilascio della polizza fideiussoria quando l'ammontare delle rate dovute, successiva alla prima, risulta pari o inferiore a 50mila euro. L'accertamento con adesione prevede che le somme dovute, dopo l'accordo raggiunto con l'ufficio, possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un

massimo di 12 rate trimestrali se le somme dovute superano 51.645,69 euro. L'importo della prima rata deve essere versato entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo con l'ufficio. Inoltre, il contribuente deve fornire un'apposita garanzia, data da una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, per le rate successive e per il periodo di rateazione, aumentato di un anno.

Il decreto legge dispone che soltanto quando l'ammontare delle rate successive alla prima risulta superiore a 50mila euro occorre prestare la garanzia. Quando gli importi risultano inferiori, quindi, non si va più incontro all'esborso per la fideiussione. Analoga previsione viene stabilita nel caso di conciliazione giudiziale della controversia, nel senso che anche qui non occorre rilasciare la garanzia fideiussoria quando

le rate successive alla prima (che sono le stesse dell'accertamento con adesione) risultano pari o inferiori a 50mila euro. Lo stesso principio vale anche, in caso di pagamento rateale, per l'istituto dell'acquiescenza, che si ha quando il contribuente accetta interamente i contenuti dell'atto impositivo.

Già con i nuovi istituti dell'adesione ai processi verbali di constatazione e agli inviti al contraddittorio (Dl 78/2008 e Dl 185/2009) erano state introdotte delle misure che consentivano di evitare delle spese al contribuente a garanzia delle somme dovute all'erario. Per entrambe le forme di adesione, infatti, è espressamente previsto che, nell'ipotesi di pagamento rateale, non sono dovute le garanzie fideiussorie. E qui, peraltro, senza al-

cun limite di importo.

L'altra misura di rilievo contenuta nel decreto legge riguarda la notificazione della sentenza nel processo tributario. Viene stabilito che se la parte notifica all'altra la sentenza non vi deve provvedere più in base agli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile, ma secondo le regole dell'articolo 16 delle disposizioni sul contenzioso tributario (decreto legislativo 546/1992). Quindi ciò può avvenire anche mediante consegna all'impiegato addetto (se destinatario è l'ufficio), che ne rilascia ricevuta sulla copia, oppure mediante spedizione in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento. Il decreto legge prevede, inoltre, semplificazioni anche per il successivo deposito alla segreteria della commissione tributaria.